



Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Fondo di garanzia delle PMI

Viene rafforzato l'intervento del Fondo di garanzia per le PMI. In sintesi, si prevede che fino al 31 dicembre 2020 la garanzia del Fondo è concessa:

a titolo gratuito; fino a 5 milioni di importo massimo garantito; a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Dovrebbero essere previste le seguenti percentuali di copertura:

a) **100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti fino a 25mila euro** concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate ad un tasso cappato.

b) **90% per tutte le altre operazioni (escluse quelle indicate al punto c),**

- senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo.
- Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato **si può arrivare al 100% con la copertura dei confidi.**
- Possono essere garantite, **a determinate condizioni**, anche le imprese con esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" e quelle ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale o che hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato. Riguardo a queste ultime, l'accesso all'agevolazione è condizionato al fatto che l'avvio della procedura sia successivo al 31 dicembre 2019: tale limite temporale è troppo stringente e va anticipato almeno al 31 dicembre 2018.

Restano escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze";

c) **80% di copertura per i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario,**

purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere.

•

Dovrebbero poi essere riproposte le disposizioni già contenute nell'articolo 49 del DL n. 18/2020 relative al rafforzamento del Fondo di garanzia.



d) **Ulteriori disposizioni dovrebbero riguardare:**

- i) la possibilità di garantire operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi e, comunque, dopo il 31 gennaio 2020;
- ii) il rafforzamento dell'intervento del Fondo a garanzia di portafogli di finanziamenti;
- iii) l'abrogazione della cosiddetta "lettera R".

Garanzia Sace a copertura di finanziamenti bancari

Si prevede la concessione di una garanzia di SACE sui finanziamenti bancari alle **imprese di grandi dimensioni** e alle

PMI, lavoratori autonomi e liberi professionisti, **qualora abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo di Garanzia per le PMI.**

L'impegno finanziario di SACE non dovrà superare i 200 miliardi di euro, di cui 30 destinati alle PMI.

La garanzia può essere rilasciata **fino al 31 dicembre 2020**

alle seguenti condizioni (in linea con quelle definite dal paragrafo 3.2. del Temporary Framework della Commissione sugli aiuti di Stato alle imprese colpite dall'emergenza):

- i finanziamenti garantiti devono avere durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento.
- Il limite di 6 anni è un vincolo derivante dal Temporary Framework.
- Rimane l'esigenza di disporre di strumenti con un orizzonte temporale di restituzione più esteso, fino a 30 anni;
- *l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà e non aveva esposizioni deteriorate nei confronti della banca finanziatrice a febbraio 2020;*
- *l'importo del finanziamento garantito non è superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019;*
- la copertura è:

o pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi

o pari all'80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata)

o pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata);

- le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono pari a quelle previste dal Temporary framework.

È previsto poi che le imprese beneficiarie della garanzia assumano l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.



Confindustria ha segnalato come queste disposizioni meritino di essere attentamente valutate. In particolare, la seconda rischia di minare l'efficacia dell'intervento.

A copertura delle garanzie previste, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 1 miliardo per l'anno 2020.

Per rendere effettiva l'operatività della misura è necessaria l'emanazione da parte del MEF, di concerto con MAECI e MISE, di un decreto di natura non regolamentare per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio delle garanzie da parte di SACE e di un decreto di natura non regolamentare del MEF per disciplinare eventuali, ulteriori modalità attuative.